

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE

CAPO XVI - DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE

Art. 202 Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli [703](#) e [717](#) del codice, il consenso dell'interessato alla estradizione è prestato davanti al presidente della corte di appello nel rispetto delle garanzie previste dall'articolo [701](#) comma 2. Il verbale è compilato in due originali, uno dei quali è trasmesso senza ritardo, a cura della cancelleria, al ministro di grazia e giustizia.